

N. 649/2012 ruolo generale volontaria giurisdizione

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Civile Prima-bis

cronol 2460
Rep. 2341

composta dai magistrati:

Mario TORTI	Presidente
Maria Teresa ODDONE	Consigliere
Alberto CARDINO	Consigliere relatore

sentiti il procuratore del ricorrente e l'Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente in camera di consiglio all'udienza del 22.11.2012, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 3 l. 24.3.2001 n. 89, promosso da

ETTORE NESI, difesi dall'Avv. Ettore NESI e dall'Avv. Claudio BICCHIERAI, domiciliati in Genova, Salita Santa Caterina 4/11 (c/o Avv. BICCHIERAI), giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, ivi domiciliata in Viale Brigate Partigiane 2

RESISTENTE

Premesso quanto segue:

il ricorrente in epigrafe ha proposto in data 11.6.2012 domanda ex art. 3 l. 24.3.2001 n. 89, lamentando la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4.8.1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, e chiedendo una equa riparazione in relazione al danno non patrimoniale subito; la domanda è stata proposta in relazione al processo civile di cognizione le cui vicende sono meglio illustrate *infra*;

Il Ministero resistente si è costituito, depositando memoria di contestazione della domanda di riparazione, in data 6.9.2012.

Premesso che il ricorso è stato presentato entro il termine di cui all'art. 4 l. 24.3.2001 n. 89 ed è quindi proponibile (passaggio in giudicato della sentenza 11.12.2011).

Ritenuto che nella valutazione della durata del processo vanno tenuti presenti i seguenti principi:

in base ai parametri adottati da questa Corte, conformemente alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la durata ragionevole del processo civile di cognizione, ivi compresi i processi in materia di lavoro e previdenza, deve essere stabilita in tre per il primo grado, anni due per il secondo grado, anni uno per il giudizio di legittimità e anni uno

per l'eventuale giudizio di rinvio¹; per il primo grado davanti al Giudice di pace termine ragionevole è quello di anni due;

il processo inizia con la notificazione o con il deposito, a seconda dei casi, della domanda introduttiva² (salva l'eventuale espunzione di un termine a comparire fissato dall'attore in modo abnormemente esteso);

ogni grado si chiude con il deposito del provvedimento che lo definisce;

dal computo del detto termine vanno sottratti i segmenti di tempo intercorrenti fra la pronuncia resa in un grado e la proposizione del relativo gravame – con esclusione, però, del periodo necessario all'esercizio del diritto di impugnazione e predefinito dal legislatore in giorni trenta per l'appello e giorni sessanta per il ricorso per cassazione - in quanto essi sono addebitabili esclusivamente all'iniziativa di una delle parti e non all'amministrazione della giustizia³;

nel caso di procedimento sviluppatosi per più gradi, il calcolo della durata del processo e della relativa eccedenza rispetto al termine ragionevole è globale e complessivo, e non va, invece, compiuto considerando separatamente i vari segmenti temporali relativi ad ogni grado⁴.

Applicati i suddetti principi al caso di specie, si rileva che il processo ha superato il limite della ragionevolezza e della congruità, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 2 l. 24.3.2001 n. 89 e cioè *"la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione"*;

infatti, nel caso il processo di primo grado è iniziato davanti al Tribunale di Livorno con domanda giudiziale del 13.11.1993 e si è concluso con provvedimento depositato il 2.5.2006 (durata anni dodici e mesi sei);

il secondo grado di giudizio davanti alla Corte di appello di Firenze è iniziato il 18.6.2007 e si è concluso con provvedimento depositato il 26.10.2010 (durata anni tre e mesi quattro), passato in giudicato l'11.6.2011.

la durata complessiva del processo è stata quindi pari ad anni quindici e mesi dieci;

l'eccedenza rispetto alla durata ragionevole – considerando i tempi necessari all'esercizio del diritto di difesa in sede di gravame - è stata quindi pari ad anni dieci e mesi dieci;

nel caso di specie, non si ravvisano peculiarità del procedimento tali da doversi aumentare o diminuire i sopradescritti termini di durata ragionevole;

la durata non ragionevole del procedimento deve ascriversi presumibilmente a ritardi e disfunzioni dovuti al sovraccarico del ruolo od alla carenza di organico che denotano, comunque, una violazione dell'obbligo che fa carico allo Stato di organizzare il sistema giudiziario in modo da garantire alle parti la definizione del processo in tempi ragionevoli come previsto, oltre che dalla fonte normativa sopranazionale già citata, anche dall'art. 111 comma 2, ultimo periodo, Cost.;

irrilevante, in proposito, è l'esistenza o meno di responsabilità dell'Autorità giudiziaria davanti alla quale si è svolto il procedimento, dovendosi avere riguardo esclusivamente al suo protrarsi oltre il *"délai raisonnable"* di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione, già menzionato;

l'irragionevole durata del processo ha cagionato al ricorrente una sofferenza di natura psicologica, da presumersi, essendo indubbio, secondo dati di comune esperienza, che la partecipazione ad un giudizio provoca comunque patema d'animo, disagio, incertezza nel futuro e senso di frustrazione che non necessitano di prova specifica;

¹ Cass. 24.9.2009 n. 20546; Cass. 19.11.2007 n. 23842; Cass. 13.4.2006 n. 8717.

² Cass. 11.4.2005 n. 7389.

³ Cass. 6.5.2010 n. 11033.

⁴ Cass. 11.9.2008 n. 23506; Cass. 6.9.2007 n. 18720; Cass. 2.8.2006 n. 17554; Cass. 10.5.2006 n. 10810; Cass. 13.4.2006 n. 8717; Cass. 29.12.2005 n. 28864; Cass. 7.4.2004 n. 6856; Cass. 18.2.2004 n. 3143.


per contro, il Ministero non ha portato a sostegno della sua resistenza specifiche circostanze di fatto tali da infirmare la suddetta presunzione⁵;
l'equa riparazione cui ha diritto il ricorrente deve essere determinata in un importo pari ad € 1.000,00, per ogni anno di durata in eccesso sul termine ragionevole (con arrotondamento, in difetto o per eccesso, di sei mesi in sei mesi), e così globalmente a quanto liquidato in dispositivo, cui vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda;
non può darsi questione di prescrizione in presenza di un espresso termine di decadenza per la proposizione del ricorso in questione, che esclude ogni altro fatto estintivo del diritto all'indennizzo (Cass.11.1.2011 n. 478; Cass. 4.10.2010 n. 20564; Cass. 12.2.2010 n. 3325; Cass. 28.1.2010 n. 1886; Cass. 30.12.2009 n. 27719);

PER TALI MOTIVI

la Corte condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 11.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento, complessivamente liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 850,00 per compensi, oltre accessori di legge.

GENOVA, 27 settembre 2012


Il Presidente
Mario TORTI



CORTE DI APPELLO DI GENOVA
CANCELLERIA CIVILE

Depositato il 12 DIC. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Patrizia CUPARETO



⁵ Cass. 29.3.2006 n. 7145; Cass. 24.11.2005 n. 24841.